

# Sparisce l'aggio dalle cartelle

Approvato dall'Agenzia delle entrate il modello light che sarà applicato per i carichi affidati dal primo gennaio. Eliminati gli oneri di riscossione del 3 o del 6 per cento

L'agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello "light" che sarà utilizzato unicamente per i carichi affidati al riscossore a partire dall'1 gennaio 2022. Per quelli affidati entro il 2021 continueranno ad essere caricati sui debitori oneri ed interessi. Nel nuovo modello spariscono gli oneri di riscossione fissati nella misura del 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni.

Mandolesi a pag. 25

L'Agenzia delle entrate ha licenziato il nuovo modello che attua la legge di bilancio 2022

## Una cartella di pagamento light Dall'1 gennaio stop all'aggio e all'1% a carico dei debitori

DI GIULIANO MANDOLESI

**C**artella di pagamento senza l'aggio. L'agenzia delle entrate con il provvedimento n. 14113/2022 pubblicato il 17 gennaio scorso, ha approvato il nuovo modello "light" che sarà utilizzato unicamente per i carichi affidati al riscossore a partire dall'1 gennaio 2022. Per quelli affidati entro il 31 dicembre 2021 si continuerà invece ad usare la precedente cartella (legato invece al provvedimento 134363 del 14 luglio 2017) e continueranno ad essere caricati sui debitori oneri ed interessi. Nel nuovo modello, in ottemperanza alle novità stabilite all'articolo 1 comma 15 della legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), sparisce quindi la pesante componente degli oneri di riscossione fissata nella misura del 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni. Via anche l'1% delle somme iscritte a ruolo caricato sui debitori in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'art. 32 del dlgs n. 46/99. A coprire il mancato introito dell'agenzia delle entrate riscossione sarà direttamente lo Sta-

to, così come stabilito nel nuovo art. 17 del dlgs 112/99, mediante appositi stanziamenti di risorse. La nuova formulazione dell'art. 17, comma 1 prevede che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato. La previgente costruzione della norma disponeva invece che il funzionamento del riscossore era supportato con il riconoscimento appunto dei seguenti oneri di riscossione a carico dei debitori: all'1%, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; al 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;; al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in ca-

so di pagamento oltre tale termine. Post modifiche della legge di bilancio, restano unicamente a carico dei debitori, ex art. 17, comma 3, lett. a) e b), una quota, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, e una quota, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione. Gli effetti delle nuove disposizioni sono sanciti all'art. 1, c. 17 della legge 234/2021: per i carichi affidati fino al 31/12/2021 restano fermi, nelle misure e ripartizioni previste dalle norme vigenti fino all'entrata in vigore della legge 234/2021 (1 /1/2022), aggio e oneri di riscossione dell'agente e, limitatamente alle attività svolte fino al 31/12/2021, il rimborso spese relative a procedure esecutive e notifica cartella.

© Riproduzione riservata



# La nuova cartella di pagamento

ALLEGATO 1

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000

Questa cartella è stata emessa da **Denominazione Agente della riscossione**,  
Agente della riscossione - prov. di **denominazione Provincia**  
Indirizzo **Cap Comune**  
su incarico di:

- Denominazione Ente creditore 1
- Denominazione Ente creditore 2

Lotto di stampa n. 0000  
Gruppo: 0000

000000000000000000000000  
DESTINATARIO

Name Cognome/Denominazione

Indirizzo

Cap Denominazione Comune Sigla Pr

Cod. Fisc. 000000000000000000  
Indicazione eventuale qualità di coobbligato

Spett. **Name Cognome/Denominazione**,  
di seguito trova il dettaglio delle somme che gli Enti creditori sotto indicati ci hanno incaricato di riscuotere, nonché delle  
somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di notifica.

**ENTI CREDITORI**

**SOMME DA PAGARE**

• <b>Denominazione Ente creditore 1</b>	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
• <b>Denominazione Ente creditore 2</b>	eventuale esposizione della causale del debito	0,00
	diritti di notifica spettanti a <b>denominazione Agente della riscossione</b>	0,00

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica** euro **0,00**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.

**Spettano all'Ente creditore**

**Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

**Interessi di mora**

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

**Spettano all'Agente della riscossione**

**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Spazio per informazioni di contatto

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00/000

pagina X di Y (compresi i moduli pagoPA)